

## REGOLAMENTO (CEE) N. 189/91 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1991

recante misure speciali in deroga al regolamento (CEE) n. 3665/87 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(4)</sup>, ha stabilito le norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;considerando che il regolamento (CEE) n. 2340/90 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3155/90<sup>(8)</sup>, ha previsto disposizioni atte ad impedire gli scambi tra la Comunità e l'Iraq e il Kuwait; che, d'altro canto, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni di carni bovine provenienti dalla Comunità, in seguito alla comparsa dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) hanno gravemente compromesso gli interessi economici degli esportatori comunitari; che la situazione venutasi a creare ha avuto notevoli ripercussioni sulle possibilità di esportazione alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 565/80 e (CEE) n. 3665/87;

considerando che si ravvisa pertanto la necessità di limitare tale pregiudizio adottando misure speciali consistenti nella proroga di alcuni dei termini previsti dalla normativa in vigore per le restituzioni; che tali deroghe devono limitarsi, in termini di durata, allo stretto necessario, allo scopo di regolarizzare le operazioni di esportazione che non è stato possibile portare a termine in ragione delle circostanze suseposte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, che fino all'8 agosto 1990 erano soggetti al disposto degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, i termini di cui agli articoli 27, paragrafo 5 e 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87 sono prorogati fino al 31 gennaio 1991, subordinatamente al disposto del paragrafo 2, quando non sia stato possibile effettuare le operazioni di esportazione dalla Comunità verso un dato paese e di importazione nello stesso paese di destinazione, in seguito alle seguenti circostanze:

- applicazione, da parte delle autorità del paese terzo di destinazione, di misure sanitarie adottate in seguito a malattie connesse alla encefalopatia spongiforme bovina, consistenti nel divieto di importare carni bovine provenienti da taluni paesi della Comunità;
- applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2340/90.

2. La proroga dei termini prevista al paragrafo 1 è concessa a condizione che gli esportatori siano in grado di comprovare, in modo ritenuto soddisfacente dalle competenti autorità, di non aver potuto realizzare le esportazioni per i seguenti motivi:

- a) adozione, da parte delle autorità del paese destinatario, di misure sanitarie che vietano le importazioni, messe in applicazione successivamente alla conclusione del contratto di fornitura dei prodotti, ma prima dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione;
- b) impossibilità di effettuare le operazioni di esportazione, a causa dell'embargo applicabile a partire dal 7 agosto 1990.

*Articolo 2*

Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 siano già stati oggetto di una dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87, ma non siano potuti essere esportati prima della pubblicazione del presente regolamento, a motivo di una delle situazioni indicate all'articolo 1 dello stesso, entro il termine previsto dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3665/87, a richiesta dell'operatore le competenti autorità possono:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.  
 (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.  
 (3) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.  
 (4) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.  
 (5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.  
 (6) GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.  
 (7) GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1.  
 (8) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 1.